



Regolamento

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 68 del 13/12/2012

In vigore dal 05/01/2013

Firmato

Il Presidente

Annunziato Papaleo

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

INDICE DEL REGOLAMENTO

<p>T I T O L O I DISPOSIZIONI GENERALI.....4</p> <p>Art. 1 Oggetto e finalità4</p> <p>Art. 2 Definizioni.....6</p> <p>Art. 3 Elaborati del pugss.....11</p> <p>Art. 4 Applicazione del regolamento . riferimento ad altre disposizioni regolamentari.....11</p> <p>Art. 5 Ufficio di piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo.....12</p> <p>T I T O L O II - PROGRAMMAZIONE ED ATTIVITAqPIANIFICATE.....13</p> <p>Art. 6 Modalita' di programmazione degli interventi.....13</p> <p>Art. 7 Principi e finalita' della programmazione degli interventi14</p> <p>Art. 8 Interventi a basso impatto ambientale15</p> <p>Art. 9 Disposizioni per la posa di nuove infrastrutture, noncheqper ambiti di nuova urbanizzazione e di ristrutturazione urbanistica, e di altri interventi straordinari.....15</p> <p>Art. 10 Iniziative del comune per la razionalizzazione delle infrastrutture esistenti e per la gestione di impianti.....16</p> <p>Art. 11 Razionalizzazione delle infrastrutture promosse dai titolari degli impianti17</p>	<p>Art. 12 Modalitaqper la collocazione degli impianti nel sottosuolo.....18</p> <p>Art. 13 Aggiornamento degli elaborati del pugss e della consistenza degli impianti .19</p> <p>T I T O L O III CONCESSIONI PER L'USO DEL SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PER LAVORI20</p> <p>Art. 14 Concessione per l'occupazione di suolo pubblico.....20</p> <p>Art. 15 Procedure per autorizzare l'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico.....23</p> <p>Art. 16 Varianti e modifiche ai progetti presentati.....27</p> <p>T I T O L O IV ESECUZIONE E CONTROLLO DEI LAVORI INERENTI GLI IMPIANTI DEL SOTTOSUOLO28</p> <p>Art. 17 Attivitaq preventive per l'organizzazione e l'inizio dei lavori - sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere28</p> <p>Art. 18 Manutenzione ordinaria e interventi minori.....29</p> <p>Art. 19 Interventi d'urgenza30</p> <p>Art. 20 Esecuzione delle opere32</p> <p>Art. 21 Ultimazione dei lavori e ripristini ..34</p> <p>Art. 22 Norma per le cabine36</p>
---	--

Art. 23 - Reti per telecomunicazioni - impianti di comunicazione elettronica - fibra ottica.....	38
Art. 24 Disposizioni per la posa di impianti sotterranei in sede stradale e in aree di uso pubblico comunali da parte di soggetti diversi dalle aziende erogatrici di servizi.....	39
Art. 25 Disposizioni tecniche.....	40
T I T O L O V OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.....	48
Art. 26 Proprietà e utilizzo delle infrastrutture.....	48
Art. 27 Responsabilità degli operatori.....	49
Art. 28 Obblighi del concessionario.....	49
Art. 29 Decadenza e revoca della concessione.....	51
Art. 30 Garanzie.....	52
Art. 31 Occupazione abusiva	53
Art. 32 Regolarizzazione di impianti preesistenti non autorizzati	53
Art. 33 Reti ed impianti di proprietà del Comune concessi a terzi.....	54
Art. 34 Controlli in capo al Comune.....	55
Art. 35 Responsabilità.....	55
Art. 36 Violazioni e sanzioni.....	56
Art. 37 Indennizzi di civico ristoro.....	58
Art. 38 Documento di programmazione...	60
Art. 39 Entrata in vigore	60

REGOLAMENTO PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.)
--

PREMESSA

Il presente Regolamento è predisposto in attuazione del Regolamento Regionale n. 6 del 15 Febbraio 2010 "Criteri guida per la redazione dei "Piani Urbani Generali Dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture", emanato ai sensi degli artt. 37, 38 e 55 della Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche."

Le procedure nel medesimo delineate sono state elaborate nel mese di ottobre 2012 e saranno suscettibili di aggiornamento e revisione in base alle modalità disciplinate nel tempo dalle procedure dell'Ente.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, a solo titolo esemplificativo:

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- D.P.C.M. 3 marzo 1999 . Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;

- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- GRL 8/1790 del 25.1.2006 - Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte
- R.R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione del "Piano Urbano Generale Dei Servizi nel Sottosuolo comunale.
- Decreto Direttoriale Regionale 19/07/2011 n. 6630, pubblicato sul BURL n. 30 del 25/07/2011 - Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo
- L.R. 18 aprile 2012 n. 7 . Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione.
- D.L. n. 179 del 18/10/2012 %Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese+

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 Oggetto e finalità**

1.1 Il Regolamento disciplina:

- a) la modifica e la posa di infrastrutture ed impianti di pubblico servizio e di pubblico interesse collocate nel sottosuolo delle aree di proprietà comunale e di uso pubblico e delle sedi stradali, realizzati dalle aziende proprietarie dei

medesimi e dai privati per gli allacci alle reti, necessari per:

- l'approvvigionamento dell'acqua potabile e per uso industriale ed irriguo (captazione e distribuzione);
- la raccolta e lo smaltimento dell'acqua (fognature, tombature, vasche di raccolta);
- l'erogazione dell'energia elettrica (impianti a media e bassa tensione, nonché di alta tensione ove non distribuita con cavi aerei);
- la pubblica illuminazione;
- il trasporto e l'erogazione di energia (approvvigionamento del gas metano, distribuzione del calore);
- le telecomunicazioni e cablaggi di servizi particolari;
- nonché ulteriori impianti non rientranti nelle caratteristiche sopra elencate;

b) Le modalità esercitate dal Comune per la programmazione, il coordinamento ed il controllo delle attività connesse all'uso del sottosuolo da parte degli enti proprietari o gestori degli impianti interrati, delle imprese di costruzione e manutenzione dei medesimi, dei committenti privati, finalizzate alla regolare esecuzione delle opere relative alle reti ed agli impianti ed per l'adeguato mantenimento degli stessi, onde escludere impatti negativi con il territorio e l'ambiente ed assicurare il tempestivo e corretto ripristino del suolo pubblico e delle sedi stradali interes-

sati dai lavori, nel rispetto dei diversi gradi di responsabilità in capo al Comune, ai proprietari degli impianti, alle imprese esecutrici ed alle aziende erogatrici dei servizi;

c) detta disposizioni riguardanti:

- la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione,
- i rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti,
- gli interventi sugli impianti del sottosuolo che coinvolgono le sedi stradali, sia per gli effetti prodotti sulla disciplina del traffico nel corso dei lavori, sia per la necessità di occupazione di aree pubbliche per l'allestimento dei relativi cantieri, ed in generale tutti gli interventi che richiedono la necessità di manomettere suolo pubblico soggetto a ripristino;
- l'utilizzo di impianti per la posa di infrastrutture da parte di soggetti diversi dai proprietari, con particolare riferimento alle reti di telecomunicazione, alla fibra ottica ed alla cosiddetta banda larga;
- le modalità per garantire l'ispezionabilità e la manutenzione degli impianti interrati;
- la realizzazione di opere che determinano impatto con il sottosuolo ed il sistema infrastrutturale in esso collocato (es. sottopassi, parcheggi interrati, lavori stradali che modificano la quota del piano campagna, ecc.);

- le prescrizioni per autorizzare la manomissione e/o la concessione di suolo pubblico per eseguire le infrastrutture e per gli allacci alle reti da parte degli utenti privati;
- le prescrizioni per l'aggiornamento informatico, periodico ed obbligatorio del sistema delle reti e della consistenza degli impianti nel sottosuolo, con la trasmissione dei dati e delle informazioni in capo alle aziende erogatrici titolari degli impianti.

1.2 Il Comune, mediante il regolamento:

- fissa procedure e tempi certi per il rilascio dei permessi per gli interventi di grandi e piccole dimensioni, per gli interventi programmati, per gli interventi urgenti, per l'impiego di tecnologie a basso impatto ambientale;
- omogeneizza la documentazione da utilizzare da parte degli Operatori e dei gestori dei servizi;
- promuove ed incentiva l'uso di tecnologie a basso impatto ambientale;
- indica le modalità per un corretto ripristino dell'area di lavoro dopo un intervento;
- fissa un termine per la verifica dei lavori realizzati;
- indica gli oneri a carico degli Operatori dei servizi che intendano utilizzare il suolo pubblico;
- precisa le responsabilità dei soggetti di-

rettamente coinvolti o cointeressati degli interventi sul suolo pubblico;

- promuove la massima collaborazione tra Operatori ed il Comune stesso per minimizzare impatti nei lavori, nonché tempi e costi per qualsiasi tipologia di intervento;
- prevede la predisposizione di infrastrutture pubbliche per la risoluzione delle interferenze e, in generale, in caso di opere di scavo.

1.3 Quanto previsto nel regolamento persegue gli obiettivi del PUGSS per:

- favorire un razionale utilizzo del sottosuolo, stante che il sottosuolo costituisce una risorsa esauribile, pertanto da salvaguardare;
- consentire lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle reti;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per contenere impatti con la manutenzione del suolo occupato e per occupare il sottosuolo in maniera il più possibile contenuta.

Art. 2 Definizioni

Area o ambito oggetto di concessione:

superficie costituente lo spazio necessario per la posa di impianti funzionali allo svolgimento dell'attività del concessionario, idoneo ad attrezzare un servizio indispensabile al privato, ovvero reso al pubblico, che può interessare direttamente la stessa Amministrazione.

ne Comunale o essere dalla medesima gestito.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.

Suolo pubblico: la superficie, comprendente il relativo soprasuolo e sottosuolo, di uso pubblico destinato a strade, aree verdi, o altre aree comunali di uso pubblico, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Suolo privato gravato da servitù: il suolo privato gravato da servitù di passaggio ed i tratti di strada non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada (strade private aperte all'uso pubblico) e, in generale, ogni area stabilmente adibita all'uso pubblico per qualsiasi utilizzo.

Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali **Sede stradale:** superficie compresa

entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e della fascia di pertinenza.

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, articolata, a sua volta, in una o più corsie.

Marcia piede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni

Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, che può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada, quali banchine ecc.

Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete, per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici necessari per la trasformazione, per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenza delle reti di distribuzione dei pubblici servizi.

Ufficio di Piano per la gestione dei servizi del sottosuolo (UPGSS): è l'ufficio comunale che gestisce l'attuazione del PUGSS, aggiorna il database e rilascia i provvedimenti autorizzatori e di concessione.

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dal Comune per la manomissione del suolo pubblico e delle sedi stradali in quanto Ente proprietario, anche in relazione alle strade ai sensi dell'art. 26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Per la manomissione di aree della viabilità sovracomunale è necessaria l'autorizzazione preventiva degli Enti proprie-

tari della stessa. L'autorizzazione è necessaria anche per eseguire lavori su aree private nel caso si dia corso alla manomissione di impianti di proprietà del Comune non eseguita dal concessionario del Comune. Le aziende erogatrici possono acquisire autorizzazione annuale preventiva per la prosecuzione di interventi minori o per quelli indifferibili aventi carattere d'urgenza.

Concessione: provvedimento rilasciato dal Comune in qualità di proprietario del suolo per l'occupazione del sottosuolo, sia esso temporanea o definitiva, mediante la collocazione di un impianto, compresi gli attraversamenti della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, reti per la distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che per la sua realizzazione ed esercizio interessi il suolo pubblico e/o la sede stradale, anche per l'eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada. La concessione è onerosa salvo i casi previsti dalle norme. Per le modalità di rilascio si rinvia al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.).

Concessionari: soggetti responsabili degli impianti posati nel sottosuolo

Disciplinare di concessione: atto discendente dalla concessione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è sottoposta la concessione stessa. Nel caso di contestualità dei lavori di manomissione del suolo pubblico e

di posa dell'impianto da collocare nel sottosuolo, il disciplinare contiene le prescrizioni per eseguire le attività previste nell'autorizzazione.

Convenzione: accordo tra il Comune in quanto Ente proprietario della strada con gli operatori di servizi ed altri soggetti eventualmente interessati dai lavori o dalla posa di un impianto, finalizzato a definire compiti e responsabilità ed a disciplinare le interferenze, avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92.

Richiedente: azienda erogatrice o privato che produce la domanda di concessione o di autorizzazione.

Aziende Erogatrici: società ed enti di qualsiasi natura giuridica titolari dei servizi a rete, che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, con obbligo di mantenere tutti i loro manufatti collocati sul suolo e nel sottosuolo, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato.

Imprese esecutrici: Imprese che realizzano i nuovi servizi di rete, le infrastrutture polifunzionali, ed effettuano le manutenzioni sul territorio comunale.

Privati: le persone fisiche, gli enti o le società diverse dalle aziende erogatrici e dalle imprese esecutrici che intervengono sul sottosuolo pubblico.

Data base informatico delle reti e degli impianti (Data base): il sistema dinamico complesso ed articolato, di informazioni, rilie-

vi, dati e banche dati, elaborati grafici, tabelle, ecc. finalizzato a costituire lo strumento informativo dell'occupazione del suolo pubblico e non gravato da impianti interrati.

Censimento degli impianti: insieme di dati e rilievi finalizzato a rendicontare periodicamente la consistenza, la natura e l'utilizzo degli impianti esistenti.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo per la posa di canalizzazioni finalizzata alla fornitura di un servizio.

Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno.

Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno.

Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta.

Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con coperchio, destinato a contenere cavi.

Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di energia elettrica.

Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione.

Cercatubi Permette l'individuazione nel sottosuolo di strutture metalliche (cavi e condotte), sfruttando la proprietà di generazione di campi magnetici.

Condotto, Conduittura, Tubazione: insieme di tubi, curve e accessori, uniti tra loro, per la distribuzione del gas, dell'acqua, di calore, ovvero per il passaggio di cavi.

Georadar (Ground Penetrating Radar, Gpr) Consentono di rivelare in modo non distruttivo e non invasivo la presenza e la posizione di oggetti presenti nel sottosuolo, fino ad una profondità di diversi metri, utilizzando il fenomeno della riflessione delle onde elettromagnetiche a particolari frequenze.

Infrastruttura o Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): manufatto sotterraneo, conforme alla norma tecnica vigente, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tale da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per gli interventi legati alle esigenze di continuità del servizio. La struttura può essere configurata come galleria sotterranea prati-

cabile (galleria), generalmente collocata nel sottosuolo delle sedi stradali (ivi comprese le fasce di pertinenza), o come cunicolo accessibile dall'alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali.

- a) **Galleria:** struttura costituita da passaggio praticabile destinata alla posa di servizi a rete.
- b) **Cunicolo:** struttura costituita da trincea o da altro passaggio non praticabile con chiusura mobile.
- c) **Polifora:** manufatto con elementi continui (a sezione prevalentemente circolare) affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi a rete.

Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti.

Opere di protezione: manufatti (per esempio cunicoli, tubi guaina, piastre ecc.) atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento.

Passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente metallica o di materiale sintetico, destinata alla posa di cavi.

Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno

di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi eventualmente dislocate nel pozzetto.

Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato o gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo.

Ripristino definitivo: l'insieme delle operazioni necessarie per riportare allo stato originario il suolo pubblico manomesso (fatte salve diverse indicazioni del Settore L.L.P.P.), assicurando in particolare la perfetta funzionalità dello stesso secondo la relativa destinazione.

Ripristino Provvisorio: la ricostituzione del suolo pubblico finalizzata a impedire ogni danno a persone e cose, in attesa del ripristino definitivo.

Servizi a rete/sottoservizi: gli elementi, posizionati nel sottosuolo, degli impianti di servizi pubblici quali acqua potabile, energia elettrica, gas, linee telefoniche, fognatura, reti multimediali (cablaggio).

Supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o di materiale sintetico, destinato al supporto discontinuo di cavi o tubi.

Tecnologie di scavo: la modalità esecutiva più conveniente e meno impattante per posare cavi e condutture nel sottosuolo.

Tecnologie a basso impatto ambientale:

tecnologie innovative che differiscono dalle tecniche tradizionali per il limitato utilizzo di scavi a cielo aperto mediante uno scavo estremamente ridotto.

Art. 3 Elaborati del pugss

3.1 Costituiscono elaborati del PUGSS il presente Regolamento, la relazione, le tavole grafiche di rilievo e di programmazione, il data base disponibile ed implementabile nel tempo mediante l'aggiornamento continuo del censimento degli impianti.

3.2 Il data base del PUGSS costituisce un sistema dinamico implementabile nel tempo, aggiornato almeno annualmente mediante i rilievi e gli apporti dati dai gestori delle reti di servizio, non costituente variante del PUGSS.

3.3 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e le prescrizioni contenute nelle norme di testo, dovrà essere data prevalenza alle seconde. Nell'eventualità di contrasto tra le previsioni dei vari elaborati grafici, prevarranno le previsioni degli elaborati di maggiore dettaglio e in ogni caso quelli redatti in epoca più recente.

Art. 4 Applicazione del regolamento È riferimento ad altre disposizioni regolamentari

4.1 Ai sensi della legge regionale (art. 9, c. 8 della Lr. 12/2005) il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (di seguito, Pugss) è lo strumento settoriale spe-

cifico, integrato come strumento complementare nel Piano dei servizi, con cui procede in parallelo per il raggiungimento dei fini di adeguatezza, sostenibilità, collaborazione, compensazione ed efficienza dello sviluppo del territorio comunale, ponendo attenzione al conseguimento di qualità urbana e ambientale mediante la pianificazione e razionalizzazione degli interventi, nonché con il controllo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture in esso alloggiare.

4.2 Il regolamento è applicato, in particolare, per conseguire i seguenti obiettivi del PUGSS:

- la conoscenza della consistenza, collocazione e caratteristiche delle reti nel sottosuolo attraverso una loro mappatura georeferenziata, utilizzando il sistema di riferimento geografico indicato dall'Ufficio di Piano UPGSS;
- il coordinamento degli interventi di messa in opera, manutenzione e riparazione delle reti ed infrastrutture e la gestione delle interferenze;
- il miglioramento possibile della dotazione infrastrutturale comunale mediante la realizzazione di strutture polifunzionali percorribili, per il passaggio coordinato di più servizi, adeguatamente dimensionato per futuri potenziamenti o implementazioni;
- l'autorizzazione degli interventi relativi, con particolare riguardo alla manomissione del suolo pubblico ed

all'occupazione del sottosuolo.

4.3 Il Regolamento è integrato dalle disposizioni in materia di regolamentazione specialistica degli altri Enti preposti all'esecuzione di infrastrutture fondamentali (es regolamento fognario dell'ATO). In caso di diverse indicazioni procedurali contenute nei vari Regolamenti, per le fattispecie di interesse locale prevale il presente Regolamento

Art. 5 Ufficio di piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo

5.1 L'Ufficio di Piano per la Gestione dei Servizi nel Sottosuolo (UPGSS) è costituito presso il Settore che si occupa di lavori pubblici, viabilità ed ambiente. L'Ufficio di Piano è integrato dalle attività degli altri servizi del Comune afferenti le materie trattate (Viabilità, lavori pubblici, Manutenzione, Infrastrutture, Programmazione, Ambiente). L'Ufficio di Piano esercita le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo e gestisce: le attività di programmazione; le procedure di autorizzazione e di concessione; il controllo degli interventi; il coordinamento delle attività di sviluppo e manutenzione; la definizione delle interferenze; il rapporto con le aziende erogatrici e gli altri enti di riferimento, tra cui l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative; la gestione del data base del PUGSS.

5.2 L'Ufficio di Piano acquisisce annualmente dalle aziende erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, nel rispetto del Regolamento Regionale, avvalendosi anche di appositi tavoli tecnici e di conferenze di servizio per assicurare la maggior integrazione tra i diversi elementi.

5.3 L'Ufficio di Piano:

- redige, monitora ed aggiorna la mappa dei "lavori in corso" riferiti al sottosuolo nel territorio comunale;
- coordina il programma degli interventi per l'infrastrutturazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete e degli impianti presenti, in collaborazione con le aziende erogatrici proprietarie dei medesimi;
- provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi delle infrastrutture presenti e previste del sottosuolo, anche in relazione al sistema stradale;
- promuove periodicamente gli aggiornamenti necessari per il PUGSS;
- gestisce la istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per le manomissioni del sottosuolo, coordinandoli con eventuali atti di disciplina del traffico;
- aggiorna la modulistica e la documentazione prevista per le autorizzazioni e le concessioni.

5.4 L'Ufficio di Piano collabora con i competenti uffici comunali nella predisposizione di iniziative per l'informazione e la comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori in corso nel Comune ed a quelli in programmazione.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE ED ATTIVITÀ PIANIFICATE

Art. 6 Modalità di programmazione degli interventi

6.1 L'Ufficio PUGSS, sulla base di quanto previsto dal PUGSS e di concerto con gli Enti ed aziende interessate, acquisisce, con cadenza almeno annuale:

- a) la programmazione degli interventi necessari per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle strade, nonché di verifica dello stato d'avanzamento relativo agli interventi urbanistici previsti dal piano di governo del territorio e dai piani esecutivi;
- b) la programmazione degli interventi di manutenzione ed estensione/potenziamento reti in capo alle aziende erogatrici, che dovranno presentare al Comune, in relazione alle rispettive competenze, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ufficio di Piano.

6.2 Decorso il suddetto termine l'Ufficio provvede, di concerto con gli enti interessati, a convocare una riunione per acquisire la pianificazione dei suddetti interventi e coordinarla con i lavori stradali previsti dal Comune, nonché per coordinarli col

programma triennale dei lavori comunali. Ove sussistessero particolari problematiche per interferenze o incompatibilità tra i diversi programmi dell'Ufficio, sulla base delle verifiche effettuate, convoca una conferenza dei servizi ai sensi di Legge per approvare un piano interdisciplinare condiviso che escluda interferenze nei lavori.

6.3 La conferenza dei servizi deve essere convocata nei tempi tecnici necessari a ciascun soggetto e/o "azienda" coinvolti per redigere la propria attività di programmazione economica, di pianificazione e di rilievo degli interventi necessari per coordinare le diverse attività, e comunque non oltre trenta giorni dalla riunione di cui sopra.

6.4 Nel corso della conferenza dei servizi:

- sono approvati i singoli interventi presentati dalle aziende e la relativa programmazione, individuando le soluzioni da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico - economici e/o in base ad eventuali vincoli ambientali e/o urbanistici;
- sono definite le modalità degli interventi da effettuare in coordinamento tra il Comune, gli enti e le aziende erogatrici, privilegiando soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze;
- vengono individuati gli eventuali vin-

coli ambientali, geologici, strutturali, urbanistici da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;

- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, il soggetto, Ente pubblico o azienda erogatrice, che per prevalenza d'intervento si assumerà l'onere di coordinare le attività realizzative.

Art. 7 Principi e finalita' della programmazione degli interventi

7.1 Il Comune svolge le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione degli interventi manutentivi urgenti e degli allacciamenti alle reti da parte dei singoli utenti.

7.2 Il Comune in accordo con gli enti gestori curerà la programmazione degli interventi:

- annuali;
- a breve termine (periodo triennale);
- a medio termine (periodo quinquennale o settennale)
- a lungo termine (periodo di dieci anni), nel rispetto dei seguenti principi:
 - concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
 - utilizzazione prioritaria delle infrastrutture comunali, laddove disponibili o se ne preveda la realizzazione;
 - realizzazione, in occasione degli in-

terventi, di strutture idonee a consentire l'allocazione di impianti tecnologici dimensionati in relazione alle possibili esigenze future.

7.3 Scopo della programmazione è soprattutto quello di verificare ed assicurare:

- la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali infrastrutture presenti nel sito dell'intervento;
- l'intenzione da parte degli operatori di posare/mantenere i propri impianti programmando le attività che impattano con la viabilità e l'uso del suolo pubblico nello stesso luogo/periodo;
- la possibilità di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale, qualora l'Amministrazione abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi di intervento.

7.4 Il Comune coordina e programma l'azione dei vari operatori ed enti in modo sistematico ed organizzato così che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o manutenzione, sulla medesima strada, mediante l'utilizzo delle strutture di cui al comma precedente, dimensionate per esigenze riferite ad un periodo non inferiore a cinque anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.

7.5 Il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione e coordinamento di cui sopra, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti tecnologiche. Ove il Comune dispone di strutture sotterranee polifunzionali appositamente predisposte o ne abbia prevista la realizzazione, è obbligatorio l'utilizzo delle medesime, salvo che ricorrano motivate ragioni di interesse pubblico che diano diversa indicazione.

7.6 Il Regolamento è integrato dal Documento di Programmazione degli interventi che è uno strumento dinamico finalizzato a verificare la sostenibilità dell'impatto e dei costi degli interventi nonché a garantire l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto al fabbisogno del territorio. Il Documento di Programmazione è aggiornato periodicamente, con cadenza almeno biennale, e contiene indicazioni anche di natura prescrittiva ove puntualmente specificato.

Art. 8 Interventi a basso impatto ambientale

8.1 L'Amministrazione favorisce, ove possibile, il riutilizzo delle infrastrutture esistenti e/o dismesse ove la condizione manutentiva delle stesse le renda compatibili per le finalità previste.

8.2 Per conseguire un minor occupazione e consumo del sottosuolo contenendo, così, anche i vincoli derivanti dalle occupazioni, il Comune promuove

l'impiego di tecniche di posa a basso impatto ambientale da parte degli operatori dei servizi a rete, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere, di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione del suolo pubblico manomesso.

8.3 Secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale richiedono una profondità di posa ridotta, pertanto, per evitare disguidi ed interferenze, e contenere l'eventualità di possibili guasti causati da interventi effettuati da terzi dopo la posa, è fatto obbligo agli operatori di prevedere apposita segnaletica in loco dove sono stati posati impianti con tali tecniche.

Art. 9 Disposizioni per la posa di nuove infrastrutture, nonché per ambiti di nuova urbanizzazione e di ristrutturazione urbanistica, e di altri interventi straordinari

9.1 Nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di ristrutturazione urbanistica o comunque di interventi che prevedano interventi sulla maglia viaria o per la realizzazione di opere pubbliche, dovranno essere previste, tra le opere di urbanizzazione primaria da realizzare a cura e spese dei soggetti attuatori, infrastrutture polifunzionali appositamente predi-

sposte per il passaggio di servizi a rete. Solo per motivate ragioni di oggettiva impossibilità o inopportunità, in luogo di infrastrutture polifunzionali potranno essere predisposte delle semplici polifore. La rete dei servizi, inoltre, dovrà necessariamente essere realizzata su aree pubbliche e/o di uso pubblico o di futura cessione al Comune.

9.2 Per ragioni di pubblico interesse il Comune si riserva:

- di indicare l'occupazione di aree pubbliche alternative e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente;
- di concordare lo spostamento di sottoservizi e impianti già presenti, sia in forma provvisoria che definitiva, di richiedere il potenziamento di impianti esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi. Per la posa di nuove reti e/o impianti dovranno essere rispettate le distanze previste dal Codice Civile e/o eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie, anche per esigenze dettate dalle aziende erogatrici. Per esigenze tecniche e ad insindacabile giudizio del Comune possono essere fatte salve situazioni specifiche e puntuali.

9.3 Durante la posa di cavidotti ed impianti in generale dovrà essere tenuto conto della distanza da osservare per la salvaguardia di piantumazioni esistenti aventi carattere monumentale.

9.4 Nella realizzazione dei nuovi impianti a rete interrati e durante la riqualificazione ed il potenziamento dei medesimi si dovrà favorire il passaggio di cablature per la diffusione della rete a banda larga.

9.5 I progetti infrastrutturali di particolare impatto ed i piani attuativi dovranno riportare un'apposita documentazione, condivisa con le aziende erogatrici, da cui si verifichi che sono state prese in esame la dotazione e la condizione infrastrutturale presente nel sottosuolo di diretto riferimento, valutando eventuali interferenze ovvero indicando che, nel caso di allaccio ai servizi di rete erogatori di servizi, la dotazione presente è sufficientemente strutturata e dimensionata per recepire i previsti futuri allacci delle nuove utenze che si formeranno. Eventuali potenziamenti ed adeguamenti delle infrastrutture saranno poste a carico dei soggetti titolari dei piani attuativi o dei progetti infrastrutturali in esame.

9.6 Le aree soggette ad evoluzione urbanistica dovranno essere dotate di un piano di infrastrutturazione come parte integrante del progetto di urbanizzazione anche a scapito degli oneri. Le strade sensibili dovranno nel tempo essere infrastrutturate nell'ambito delle scelte del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

9.7 Tutte le opere devono essere programmate in forma integrata per sfruttare le sinergie fra i diversi interventi.

Art. 10 Iniziative del comune per la

razionalizzazione delle infrastrutture esistenti e per la gestione di impianti.

10.1 Il Comune, ai sensi di legge, ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede o alloggiamento le condutture, i cavi e gli impianti esistenti la cui presenza è diventata diseconomica, inefficiente o tale da comportare l'insostenibilità del vincolo di passaggio e di servitù derivante dai predetti impianti. Il Comune, nel perseguire la razionalizzazione degli impianti, può altresì disporre il trasferimento degli impianti anzidetti per l'immissione degli stessi in gallerie e cunicoli appositamente costruiti. L'esecuzione dei predetti dislocamenti sarà oggetto di specifica programmazione e di apposito accordo, fatte salve esigenze e cause di forza maggiore tali da comportare l'obbligo, per i titolari degli impianti, di dover eseguire il trasferimento dei medesimi a carattere d'urgenza.

10.2 Ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee e/o alla predisposizione di cavidotti e/o passacavi per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre ai soggetti utilizzatori delle stesse un contributo *una tantum* a compensazione delle spese di costruzione sostenute.

10.3 Per l'attività di progettazione, realizzazione e gestione dei sottoservizi a rete

di competenza, il Comune può avvalersi di aziende speciali o a soggetti appositamente individuati o costituiti, a società a capitale interamente pubblico o a soggetti terzi individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

10.4 La scelta della forma di gestione di tali attività è effettuata previa la necessaria analisi tecnica, economico-finanziaria ed organizzativa, in funzione della più efficace ed economica realizzazione delle attività necessarie in riferimento agli obiettivi perseguiti con il P.U.G.S.S.

Art. 11 Razionalizzazione delle infrastrutture promosse dai titolari degli impianti

11.1 Per favorire la razionalizzazione degli impianti presenti nel sottosuolo mediante la diffusione di infrastrutture polifunzionali nel sottosuolo stesso, il Comune e le aziende erogatrici possono concordare, con apposito atto o tramite convenzione, la realizzazione diretta da parte di queste ultime di infrastrutture polifunzionali da cedere in proprietà all'Amministrazione Comunale. La valutazione di tali iniziative potrà essere promossa sia in fase di programmazione periodica, sia nel corso di singoli e specifici procedimenti per l'autorizzazione all'esecuzione di interventi concernenti impianti.

11.2 Le aziende erogatrici possono altresì concordare iniziative di collaborazione per l'esecuzione contestuale di lavori afferenti le loro specifiche infrastrutture collocate nei medesimi ambiti, in modo tale da economizzare costi e tempi per il ripristino del suolo: in tal caso le garanzie a favore del Comune per il corretto ripristino saranno poste in capo a tutti gli enti intervenuti, se dai medesimi non diversamente comunicato individuando un cosiddetto "capo commessa".

11.3 Nel caso in cui un'azienda erogatrice debba svolgere un lavoro di particolare consistenza, tale da permettere una diretta verifica ed ispezione di condotti interrati anche da parte di altre aziende che li hanno loro impianti, l'azienda suddetta è tenuta a comunicarlo con preavviso di almeno 3 gg. al Comune ed alle aziende interessate all'ambito, per permettere agli stessi un sopralluogo mirato e finalizzato alla verifica della consistenza degli impianti presenti.

Art. 12 Modalità per la collocazione degli impianti nel sottosuolo

12.1 La collocazione degli impianti nel sottosuolo rientra nelle seguenti modalità:

- in trincea, consistente nella diretta collocazione dell'impianto nel sottosuolo;
- in vani o infrastrutture sotterranei funzionali allo scopo seppure non predisposti appositamente per il passaggio di servizi a rete, costituendo così una

servitù;

- in "polifore", ovvero in manufatti collocati nel sottosuolo predisposti appositamente per il passaggio di impianti tecnologici a rete mediante infilaggio, ispezionabili tramite punti d'accesso (es chiusini) ma non direttamente accessibili in tutta la loro estensione;
- in "strutture polifunzionali", consistenti in cunicoli e gallerie funzionali al passaggio di pluriservizi appositamente predisposti per il passaggio di servizi a rete, di dimensioni tali da poter essere anche accessibili.

Per conseguire l'efficienza e la razionalizzazione dell'uso del sottosuolo, nonché per contenere le interferenze ed i vincoli del suolo pubblico, di norma i nuovi impianti a rete devono essere collocati in polifore o strutture polifunzionali. La ubicazione delle polifore, dei cavidotti o di qualunque altro idoneo manufatto è individuata, in accordo con il Comune, in funzione delle aree interessate e della dimensione e potenzialità degli impianti. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato trova applicazione la normativa vigente in materia di servitù.

12.2 Le infrastrutture presenti nel sottosuolo funzionali ad erogare servizi pubblici ovvero ad allacciare aree ed unità immobiliari alle reti distributrici dei medesimo sono considerate opere di pubblica utilità ed assimilate, a tutti gli effetti, alle opere di urbanizzazione primaria, in

conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale.

- 12.3 Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto devono essere conformi con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti ed altresì con le indicazioni tecniche di cui alla vigente normativa tecnica.

Art. 13 Aggiornamento degli elaborati del pugss e della consistenza degli impianti

- 13.1 La gestione delle informazioni e dei relativi aggiornamenti del PUGSS è finalizzata a conseguire elaborati di dettaglio che contengano i dati necessari per programmare un efficiente sviluppo del territorio e per intervenire prevenendo ogni interferenza, pertanto si configura come un processo aperto cui partecipano più soggetti, collocati a diversi livelli istituzionali e ruoli, che all'interno di questo processo adottano modalità, strutture e regole comuni per facilitare e rendere possibile lo scambio programmato di dati e informazioni, al fine di disporre di elementi conoscitivi comparabili tra loro anche per le finalità assegnate dal PUGSS. I gestori, in quanto titolari e responsabili della produzione e dell'aggiornamento delle informazioni di maggiore dettaglio, provvedono al trasferimento di sottoinsiemi predefiniti di dati relativi ai tracciati delle reti di loro competenza al Comune, che acquisisce ed integra le informazioni rese disponibili dai gestori provvedendo a rendere a

loro disponibile la base cartografica vettoriale georeferenziata rappresentativa del territorio comunale, comprensiva almeno di viario e numeri civici degli immobili, ed a pubblicare i dati, consentendone ai Gestori l'utilizzo per fini gestionali ed operativi.

- 13.2 Negli elaborati, ogni tipo di rete è organizzata su due tracciati record, uno per gli elementi puntiformi e uno per gli elementi lineari, ad ogni tracciato sono associati differenti record (informazioni) necessarie ad identificare le caratteristiche del punto rilevato.
- 13.3 Per quanto attiene il formato dei dati, i gestori delle reti sono tenuti a fornire all'Ufficio di Piano le specifiche tecniche e la mappatura delle reti dei sottoservizi con le caratteristiche disciplinate dalla Regione Lombardia, collaborando con il Comune in quanto soggetto tenuto a trasferire le informazioni ai livelli provinciale e regionale e a gestire un servizio di pubblico interesse. L'omesso o parziale trasferimento delle informazioni e dati necessari comporta le sanzioni previste dal vigente Regolamento.
- 13.4 I titolari dei sottoservizi sono tenuti, altresì, a produrre quanto previsto al punto precedente in formato DVG, utilizzando il sistema di riferimento UTM-WGS84 e Gauss Boaga. Le aziende erogatrici, pertanto, devono comunicare all'Ufficio di Piano il nominativo del Responsabile del trasferimento dei dati,

fermo restando che le aziende stesse sono responsabili di eventuali difformi trasferimenti dati. A tal proposito il Comune chiede apposita garanzia in quanto trattasi di servizio di pubblico interesse.

13.5 Per ciascuna delle reti tecnologiche prese in considerazione sono rilevati, mediante i documenti forniti dagli enti gestori, i dati caratteristici relativi agli elementi puntiformi o lineari rappresentativi della rete tecnologica in oggetto sulla base dello standard vigente. Per ogni elemento, lineare o puntiforme, vengono specificati una serie di codici rappresentativi delle caratteristiche logistiche e fisiche di ciascun elemento secondo quanto specificato nei DB della Regione Lombardia.

13.6 In base ai principi di cui alla normativa regionale inerenti l'obbligo di acquisizione dei dati e aggiornamento degli impianti da parte delle aziende erogatrici nei confronti del Comune, gli elaborati del PUGSS relativi alla consistenza ed allo stato di fatto degli impianti sono aggiornati annualmente a cura degli uffici, a seguito del ricevimento periodico dei dati ricevuti dagli Enti erogatori. In quel contesto deve essere effettuata anche la verifica della programmazione di breve e medio periodo per accertare lo stato di avanzamento. La consegna dei database e dell'aggiornamento cartografico da parte delle aziende erogatrici al

Comune è obbligatorio ed è a titolo gratuito.

13.7 Nel caso in cui la programmazione delle infrastrutture debba essere integrata o rinnovata per recepire elementi non presi in considerazione rispetto all'attualità della programmazione territoriale, verrà predisposta specifica variante, parziale o totale, del PUGSS.

TITOLO III CONCESSIONI PER L'USO DEL SUOLO PUBBLICO E AUTORIZZAZIONI PER LAVORI

Art. 14 Concessione per l'occupazione di suolo pubblico

14.1 Chiunque deve eseguire opere edilizie e opere ad esse attinenti finalizzate alla posa, rimozione e/o riparazione di conduttore ed impianti idrici, fognature, gas, del calore, nonché reti telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), o qualsivoglia altro servizio collocato nel sottosuolo, tale da richiedere di occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve chiedere preventivamente la relativa concessione comunale, producendo istanza in bollo corredata dai documenti indicati, salvo quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli già in essere o da stipularsi con aziende erogatrici o privati nel settore della telecomunicazione e in settori quali acqua, gas, energia elettrica o ad essi assimilabili.

- 14.2 L'occupazione del suolo pubblico è concessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai terzi, per effetto di disposizioni di Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio di impianti a rete è subordinato al rilascio di apposita concessione per l'occupazione dello stesso. Nel caso in cui contestualmente alla richiesta debbano essere eseguiti lavori connessi agli impianti, nell'atto di concessione vengono indicate le prescrizioni inerenti l'autorizzazione all'esecuzione delle opere preordinate all'occupazione.
- 14.3 Prima di richiedere la concessione per l'utilizzo del suolo o sottosuolo pubblico, i soggetti interessati effettuano presso l'Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo la verifica preventiva circa la sussistenza di presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali.
- 14.4 In assenza di specifiche convenzioni di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92 tra l'ente proprietario della strada e gli operatori di servizi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 285/92, la regolamentazione delle concessioni per l'occupazione di sedime demaniale potrà essere definita da un disciplinare di concessione, coerente con i contenuti del presente Regolamento, cui ricondurre i provvedimenti autorizzativi rilasciati successivamente alla sua sottoscrizione.
- 14.5 La durata della concessione d'occupazione relativa ad impianti di cui sono titolari le aziende erogatrici di pubblici servizi è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, fissati dalle leggi e dagli atti che li governano, ed è volturata ad eventuali successori o aventi causa che dispongano dei requisiti di pubblico servizio.
- 14.6 La concessione d'occupazione relativa ad infrastrutture o impianti di proprietà o d'interesse di privati, non avente le caratteristiche delle infrastrutture a rete d'interesse pubblico, ha durata legata all'esigenza dell'impianto collocato ed in ogni caso fino al massimo di 29 (ventinove anni) dalla data di sottoscrizione, rinnovabile al termine con atto esplicito del Comune ove permanga la necessità di mantenere l'infrastruttura posata nel sottosuolo pubblico. La presenza di eventuali manufatti sotto le sedi stradali, le banchine ed i marciapiedi non vincola a servitù la strada e/o le pertinenze della stessa che, ove ciò sia necessario per esigenze di pubblico interesse e per la sicurezza del traffico, possono subire eventuali varianti piano altimetrica.
- 14.7 I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto; qualora si renda necessario pro-

lungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il concessionario ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la motivazione e la durata della richiesta. L'Ufficio, valutata la sussistenza dei presupposti, concederà il rinnovo ovvero rilascerà nuova concessione.

14.8 Il rapporto concessorio, essendo a termine, è automaticamente estinto ove non rinnovato.

14.9 Per esigenze connesse alla prosecuzione di lavori che non comportano la posa di nuovi impianti nel sottosuolo verrà rilasciata concessione per l'occupazione temporanea: in tal caso, per economia di procedimento, le prescrizioni inerenti possono essere contenute nei provvedimenti autorizzativi per la prosecuzione dei lavori di cui all'articolo che segue.

14.10 La richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere corredata dei seguenti documenti: breve relazione descrittiva degli impianti da installare, finalità dei medesimi; schema grafico planimetrico dimensionato atto a far comprendere l'entità dell'area di ingombro impegnata; l'indicazione di eventuali altri impianti esistenti con cui la nuova installazione interferisce o si collega, indicazione della dimensione dell'area del suolo pubblico manomessa; documentazione fotografica dei luoghi, stralcio planimetrico in scala adeguata (almeno 1:1000 o, per

impianti di maggior consistenza, in scala 1:2000) che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc. Per impianti puntuali, lo stralcio planimetrico necessario dovrà essere almeno in scala 1:500. Per garantire il corretto ripristino del suolo pubblico nel caso di interventi manutentivi successivi all'installazione, per il rilascio della concessione dovrà essere prestata apposita garanzia, come richiesto dall'Ufficio, svincolata al termine della concessione stessa.

14.11 Il rilascio dell'atto di concessione è a titolo oneroso, fatte salve le agevolazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. Il costo della tariffa d'occupazione è indicato nel Regolamento COSAP o altro regolamento equivalente del Comune. Nella concessione, se la prosecuzione dei lavori previsti è contestuale, sarà autorizzata e disciplinata la prosecuzione dei lavori necessari per effettuare gli scavi indicati nel progetto e per eseguire l'installazione delle infrastrutture e degli impianti richiesti.

14.12 Salvo casi motivati, la concessione per occupare nuovi spazi del sottosuolo pubblico non sarà rilasciata quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti.

14.13 Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.

14.14 La concessione per l'occupazione del suolo pubblico comporta per il richiedente l'accettazione di un atto di sottomissione, l'inizio dello svolgimento dell'attività concessa, la consegna dei beni demaniali oggetto di concessione, l'approvazione del progetto delle opere da realizzare. Ove non diversamente pattuito, il termine della concessione non rinnovata comporterà il trasferimento al demanio delle opere edificate dal concessionario, ovvero la prescrizione, da parte del Comune, di rimuovere il manufatto collocato.

14.15 La concessione è revocata d'ufficio:

- se viene occupato suolo pubblico in misura difforme di quella concessa, tale da arrecare pregiudizio;
- nel caso di utilizzi difformi del sottosuolo, con impianti od usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
- per motivare ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune.

Art. 15 Procedure per autorizzare l'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico.

15.1 Di seguito si definiscono le procedure amministrative ed i criteri di carattere tecnico relativi al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare interventi di posa, di manutenzione e di spostamento degli impianti nel suolo e sottosuolo di competenza dell'Amministrazione.

15.2 Chiunque deve eseguire opere edilizie per impianti collocati o da collocare nel sottosuolo tali da richiedere di manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve chiedere autorizzazione, ancorchè non correlata ad un atto di concessione per l'occupazione del suolo.

15.3 L'istanza va presentata in bollo, fatte salve le esenzioni, corredata dai documenti di seguito indicati, e può essere così articolata:

15.4 Nei casi previsti da apposite convenzioni o protocolli con aziende erogatrici nel settore della telecomunicazione e in settori quali acqua, gas, energia elettrica o ad essi assimilabili, può essere rilasciata una autorizzazione annuale per tutte le attività di manutenzione programmate o che si dovessero rendere indifferibili ed urgenti;

15.5 Per i privati che seguono lavori in esecuzione di convenzioni stipulate con il Comune per eseguire opere a scomputo, l'autorizzazione può essere esplicitata direttamente nel titolo edilizio afferente le opere concordate;

15.6 Per i privati che devono eseguire allacci ad utenze il cui procedimento è direttamente gestito dalle aziende erogatrici, direttamente o tramite le stesse deve essere chiesta al Comune l'autorizzazione per manomettere il suolo pubblico.

15.7 L'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo è titolare dell'istruttoria e del rilascio degli atti.

15.8 Alla istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, su supporto sia cartaceo che, a consuntivo dei lavori, in formato digitale utile per l'individuazione e la rappresentazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche e modalità esecutive dei lavori e dell'impianto da realizzare, nonché dei materiali da impiegare;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
- stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
- ove necessario, ai fini della rappresen-

tazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;

- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
- particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare;
- schema segnaletica da adottare per eventuali interferenze con il traffico.

Qualora la richiesta da parte dell'operatore sia avanzata per effettuare interventi su infrastrutture di enti terzi, l'operatore dovrà fornire all'Amministrazione anche la evidenza del consenso all'utilizzo da parte del proprietario dell'infrastruttura.

15.9 Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di concessione/autorizzazione/ nulla osta resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

15.10 Il Comune può richiedere tale eventuale documentazione aggiuntiva, in un'unica richiesta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo diverse tempistiche previste da disposizioni normative. Per evitare interruzione

di pubblici servizi il Comune può prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ed ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

15.11 Nell'atto del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori il Comune indicherà il periodo entro il quale iniziare e finire i lavori, l'entità di ingombro della carreggiata, la necessità di limitare o deviare il traffico stradale, di garantire ogni opportuna sicurezza o di richiedere l'emissione di eventuali ordinanze di divieti di sosta e particolari indicazioni relative al luogo specifico in cui vengono svolti i lavori. I termini indicati di inizio e fine lavori nei provvedimenti sono ritenuti tassativi, salvo proroghe motivate e tempestivamente richieste.

15.12 Qualora l'Amministrazione e gli operatori ne abbiano la possibilità, nonché per i casi di urgenza necessari per la sicurezza e la manutenzione tempestiva ed inderogabile degli impianti da parte delle aziende erogatrici, la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire con modalità elettronica (portale - fax - pec - firma digitale - ecc.).

15.13 Per gli interventi rientranti nel campo di applicazione di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle Telecomunicazioni", si applicano le procedure in esso dettate; per gli interventi inerenti alla posa di fibra ottica, si applicano le di-

sposizioni agevolate della normativa di settore in vigore al momento della richiesta d'intervento.

15.14 Quando, secondo le disposizioni vigenti, per l'esecuzione delle opere, è necessario il rilascio di autorizzazione o nullatenente da parte di Enti terzi, o di Enti o Istituzioni preposte alla tutela di beni ambientali ed architettonici, nel caso in cui i lavori e/o le opere ricadano in zone sottoposte a vincolo l'operatore è impegnato a non iniziare i lavoro senza aver preventivamente ottenuto il necessario benestare.

15.15 L'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo:

- istruisce la pratica, verificando la conformità della richiesta rispetto al P.U.G.S.S. e agli indirizzi di programmazione del medesimo ove pertinenti;
- verifica le dichiarazioni di congruità dei progetti rispetto alla normativa vigente. L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri Settori comunali, Aziende Erogatrici e privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede la concessione per verificare le eventuali sovrapposizioni tra più Aziende Erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali. La realizzazione di interventi non conformi agli indirizzi di programmazione del PUGSS può essere ammessa solo in relazione ad esigenze sopravvenute

all'approvazione del PUGSS, che devono essere adeguatamente esposte in sede di domanda e che saranno valutate nel corso dell'istruttoria.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Detta richiesta interrompe il termine di conclusione del procedimento che ricomincia a decorrere dall'avvenuta integrazione documentale. Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della documentazione integrativa, può convocare una conferenza di servizi alla quale prendono parte i soggetti direttamente interessati dall'installazione, oppure valuta se convocare direttamente il richiedente per una valutazione congiunta sugli impatti dei lavori previsti. Nel caso di svolgimento della conferenza dei servizi i pareri espressi sostituiscono ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni.

Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della istanza o del suo completamento, il responsabile del procedimento conclude l'iter per il rilascio o comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

15.16 Il provvedimento rilasciato dal Comune autorizza l'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, e, ove precisato specificamente nell'atto, tiene luogo del rilascio della concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora richiesta dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza.

15.17 L'avviso di avvenuto rilascio riporta, tra gli altri, i seguenti dati:

- l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento;
- I termine utile per il ritiro dell'atto presso l'Ufficio, trascorso il quale l'atto stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata.

15.18 Il Comune si riserva comunque la facoltà per ragioni di pubblico interesse:

- di indicare suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente;
- di concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche (sia in forma provvisoria che definitiva);
- di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura del Concessionario;
- di imporre un ulteriore intervento per di-

fetti di ripristino, nel tempo massimo di due anni dal termine dei lavori;

- di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora introvabili, simili all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali imponendo al limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
- di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli;
- di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze da concordare con il Settore Lavori Pubblici e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
- di non fare eseguire (in alcuni casi particolari), il ripristino definitivo e di imporre l'esecuzione di lavori simili e per pari importo in altro luogo (ciò potrà avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o previsioni dell'Amministrazione Comunale).

15.19 L'autorizzazione ad eseguire i lavori e la concessione per l'occupazione del suolo pubblico sono concesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai terzi, per effetto di disposizioni di Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause.

15.20 Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Amministrazione può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità. Nel caso in cui l'Amministrazione entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato e in pendenza di proroga riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.

15.21 Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere nel provvedimento autorizzativo la necessità in capo al committente dei lavori o suo delegato di segnalare l'esecuzione di una determinata fase realizzativa, per permettere l'effettuazione di accertamenti in corso d'opera che comunque non costituiranno motivo di sospensione dei lavori salvo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento materiale degli stessi.

Art. 16 Varianti e modifiche ai progetti presentati

16.1 Qualora non si tratti di impianti inamovibili o condizionati da procedimenti complessi subordinati da stringenti norme di settore, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale il Comune può chiedere, prima dell'inizio dei lavori, varianti al progetto proposto dall'operatore già autorizzato.

In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

16.2 A seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, il titolare dell'autorizzazione può richiedere e concordare con il Comune eventuali varianti in corso d'opera: in tale ipotesi l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi elaborati con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

16.3 Qualora l'operatore intenda modificare l'opera in maniera sostanziale, in relazione all'assetto o l'allocazione degli impianti, dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze presenti, con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore.

TITOLO IV ESECUZIONE E CONTROLLO DEI LAVORI INERENTI GLI IMPIANTI DEL SOTTOSUOLO

Art. 17 Attività preventive per l'organizzazione e l'inizio dei lavori - sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere

17.1 L'esecutore dei lavori deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare del-

le norme contenute nel D.Lgs. 30/04/92 n°285 Codice della Strada e nel D.P.R. 16/12/92 n°495 che dà attuazione al suo Regolamento, con particolare riferimento agli articoli che trattano %Atti vietati+, %Occupazione della sede stradale+, %Opere, depositi e cantieri stradali+

17.2 Il committente dei lavori è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico, relativamente agli interventi oggetto di concessione/autorizzazione, in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.

17.3 Il committente è sempre tenuto ad indicare all'Amministrazione la denominazione della ditta che effettuerà i lavori e il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici.

17.4 L'autorizzazione rilasciata dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza.

17.5 Il Committente è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete.

17.6 L'eventuale richiesta di ordinanza per la limitazione della circolazione stradale con l'adozione di segnaletica di cantiere,

ove non precedentemente richiesta o valutata in corso d'opera per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare., sarà richiesta dal committente al Comune con adeguato preavviso, non inferiore ai 10 giorni lavorativi, per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

17.7 Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute. In tali casi il committente dovrà, a proprie cura e spese e secondo le istruzioni ricevute, mettere preventivamente in sicurezza il cantiere. Altresì, il Comune potrà posticipare l'esecuzione degli interventi non aventi carattere d'urgenza per esigenze di pubblico interesse. In tali casi sarà prevista da parte del Comune una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

17.8 Durante l'esecuzione dei lavori il Comune ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di procedere a eventuali controlli e verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

17.9 Il committente è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale

conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

17.10 L'inizio dei lavori, subordinato alla stipula di convenzione, deve essere comunicato al Comune almeno tre giorni prima dell'inizio degli stessi.

Art. 18 Manutenzione ordinaria e interventi minori

18.1 Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi per la posa di nuovi impianti, contenuti entro max 10 metri lineari o complessivi 10 mq, non collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, infilaggio cavi, etc.), tali da determinare complessità nell'istruttoria della istanza, il termine di rilascio del provvedimento è ridotto in **30 giorni** decorrenti dalla presentazione della domanda, corredata da: schema grafico sintetico, fotografia della zona d'intervento, sintetica descrizione dell'intervento previsto.

18.2 Per gli interventi di manutenzione ordinaria alle reti e/o alle parti che la compongono (ad es. chiusini, strettoie, valvole di intercettazione ecc.) o per gli allacciamenti alle reti di distribuzione, ogni

Azienda erogatrice dovrà far richiesta al Comune di autorizzazione annuale. Per la parte dei lavori, il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione dietro relativo deposito cauzionale, rinnovabile annualmente, definendo altresì:

- le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
- i tempi e le modalità di ripristino dell'area oggetto di intervento;

18.3 È fatta salva la facoltà del Comune, di valutare l'intervento proposto e di richiedere maggiore dettaglio, compresa l'eventuale presentazione di schema progettuale ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria allo stesso; dovrà essere allegata altresì, copia delle comunicazioni alle altre "aziende" interferenti con l'intervento richiesto.

Art. 19 Interventi d'urgenza

19.1 Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo idonea tempestiva comunicazione via fax, telegramma o pec, inviata al Comune all'Ufficio di Piano, all'Ufficio Viabilità e alla Polizia Locale, e si intenderà automaticamente autorizzato.

19.2 Nella comunicazione dell'inizio dei lavori il richiedente che deve eseguire l'intervento d'urgenza deve indicare le ragioni che rendono indifferibile

l'intervento, i tempi di esecuzione nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio), che non potranno essere superiore a 10 giorni, il luogo dell'intervento e tipo di suolo da manomettere; l'impresa esecutrice dei lavori; nominativo e recapiti, anche telefonici, dei responsabili dell'impresa e del richiedente.

19.3 Il richiedente deve unire alla documentazione di cui sopra anche copia della comunicazione alle altre Aziende Erogatrici, indicate dal Comune, in merito agli interventi da eseguirsi per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza.

19.4 L'Ufficio di Piano provvederà in ogni caso ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza. In caso di accertamento negativo, la manomissione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

19.5 Detti interventi possono comprendere opere riferite a:

- a. rialzo chiusini;
- b. cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto;
- c. manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario;
- d. rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere;
- e. sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conse-

guenti;

f. spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica;

g. posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica, reti telefonica e di paline semaforiche;

h. infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti;

i. scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo;

j. posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per uno sviluppo non superiore a venti metri;

k. interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi per scavi sviluppati non oltre venti metri;

l. camerette e pozzetti di volume inferiore ad 1 m³;

m. allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri;

gli interventi di cui sopra devono eseguirsi in un tempo non superiore a 72 ore.

19.6 Per gli interventi in emergenza, ossia in occasione di eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, l'"azienda", per garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed

avviserà contestualmente il Comune dell'intervento in atto.

19.7 L'azienda è tenuta:

a) riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;

b) all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo;

c) successivamente all'esecuzione del ripristino definitivo del suolo manomesso, a darne comunicazione all'ufficio di piano e alla polizia locale.

19.8 A decorrere dall'inizio lavori e per tutta la durata dei lavori stessi, il richiedente si assume l'onere della custodia dell'area e dei relativi sottoservizi, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 Cod. Civ. e si impegna al risarcimento di eventuali danni provocati anche a terzi a seguito dei lavori in argomento.

19.9 L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art. 20 Esecuzione delle opere

20.1 In caso di modifiche o completamento delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Comune deve darne notizia alle aziende erogatrici con un preavviso di 30 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 60 giorni in caso diverso. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti. Le modifiche o il completamento delle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nel programmare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze dei concessionari, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi. Le spese sostenute dai concessionari, in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali che richiedano adattamento o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi del concessionario, sono ad esclusivo carico degli stessi.

20.2 L'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo provvede alla verifica della regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini. Il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio, deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori

inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini disturbo acustico per le zone interessate.

20.3 Il Concessionario prima di iniziare i lavori :

a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il mantenimento della viabilità urbana all'Ufficio Tecnico del Traffico;

b) presenta una copia della Concessione, richiesta di Occupazione Suolo Pubblico, eventuale richiesta di chiusura parziale o totale della viabilità interessata dalla manomissione e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale;

c) richiede la presa in carico dell'area e contestuale redazione e sottoscrizione del relativo verbale all'Ufficio;

d) da avviso scritto all'Ufficio, con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; l'avviso, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal Concessionario che dall'Impresa esecutrice, riportare gli estremi della Concessione, la data di inizio lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso alla Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi, secondo le procedure fissate nella riunione di co-

ordinamento, affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l'impatto con la viabilità e i costi sociali per il quartiere.

20.4 Il concessionario, per gli interventi con tecniche no-dig, deve possedere una specifica certificazione che lo abiliti ad operare ed è obbligato a:

a) effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini mirate ed accertamenti di verifica sul posto, con oneri a carico del Concessionario stesso;

b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti dei servizi. Le spese di supporto sono a carico del Concessionario.

20.5 Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo varia-

zioni in corso d'opera (che non alterano i dati fondamentali del progetto), tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio.

20.6 Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

20.7 Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più concessioni, sarà presa in carico dal primo concessionario che richieda all'Ufficio la redazione del relativo verbale.

20.8 Nel caso in cui una nuova concessione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale.

20.9 L'operatore deve realizzare e/o completare le opere di ripristino, osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, ed eseguirle in modo completo e soddisfacente.

20.10 In caso di inottemperanza, e permanendo tale stato anche alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dall'Amministrazione con co-

municazione scritta, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'Operatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino addebitandone il costo, debitamente documentato, all'operatore.

20.11 L'Amministrazione, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e, al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere. Entro trenta 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'operatore dovrà versare le somme richieste; in difetto, l'Amministrazione provvederà a tutelare i propri interessi nelle sedi competenti. In ogni caso l'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia.

Art. 21 Ultimazione dei lavori e ripristini

21.1 L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790). Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore

dovrà formalizzare tempestivamente all'Amministrazione la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione stradale. Il Comune verifica mediante sopralluogo e dà l'indicazione per eseguire il ripristino definitivo.

21.2 Il Concessionario, sempre ed in ogni caso, da avviso scritto all'Ufficio della data di ultimazione dei lavori autorizzati, entro sette giorni dalla conclusione degli stessi. La comunicazione, da inviare anche a mezzo fax, deve essere sottoscritta sia dal Concessionario che dall'impresa esecutrice, riportando gli estremi della Concessione, la data di fine lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino e gli estremi per lo svincolo della cauzione, a seguito della sottoscrizione di un Verbale di Ritiro Area.

21.3 I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio dell'area manomessa, ferma restando la responsabilità dell'area a carico del concessionario, e siano stati consegnati all'Ufficio di Piano gli elaborati grafici in formato digitale come da indicazioni del medesimo Ufficio riportate negli allegati A e B.

21.4 L'Ufficio effettua, attraverso i suoi tecnici, un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la

loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto concessorio.

21.5 Il controllo delle opere eseguite potrà contemplare l'esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell'esatta esecuzione del ripristino della manomissione, ed in particolare all'accertamento della natura del materiale di riempimento e della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle prescrizioni tecniche allegate alla concessione; l'onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del concessionario, indipendentemente dal risultato.

21.6 In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo pubblico, le parti redigono un verbale di ritiro area; il concessionario, qualora vengano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni concessorie, provvede al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta. In caso di inadempimento, decorso tale termine, l'Ufficio, provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fidejussione.

21.7 La stesura e sottoscrizione del verbale di ritiro area determina:

21.8 la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale,

della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;

21.9 lo svincolo delle cauzioni o fidejussioni prestate: in caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione procederà allo svincolo delle eventuali garanzie prestate per l'intervento.

21.10 In caso di mancata esecuzione della verifica nei termini suddetti da parte dell'Amministrazione l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo.

21.11 Il concessionario rimane in ogni caso responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di due anni, a partire dalla data di riconsegna dell'area al Comune (Verbale di Ritiro Area); in tal senso ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del concessionario. I lavori di manutenzione, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari nei due anni, sono eseguiti da ditta incaricata dal Comune, previo avviso al Concessionario a provvedere nel tempo strettamente necessario in rapporto all'entità del ripristino e comunque entro il tempo massimo di 30 giorni. I costi economici per tale attività, calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi approvati con proprio atto dal Comune, sono addebitati al Concessionario. Allo scadere del biennio di impegno per la manuten-

zione, decade ogni onerosità verso il concessionario.

21.12 Il concessionario è tenuto:

- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
- all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, di concerto con la Polizia Locale;
- al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri edili, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di penale e l'eventuale avvio del procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'ad. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

21.13 Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano tutte le altre disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili.

21.14 È facoltà del Comune verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

21.15 A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale in conformità con l'art. 9 del r.r. 6/2010.

Art. 22 Norma per le cabine

22.1 Le cabine e gli armadi in quanto involucri atti ad ospitare l'allocazione gli impianti di trasformazione e di raccordo per la distribuzione energetica, di uso pubblico, sono parte integrante degli impianti del sottosuolo, pertanto, per quanto possa occorrere, sono disciplinate anche dalle norme del presente regolamento. Le cabine e gli armadi sono fondamentali soprattutto per la distribuzione elettrica, del gas e degli impianti di telecomunicazione.

22.2 Per la formazione del titolo edilizio relativo agli involucri delle cabine ed armadi di uso collettivo o pubblico tiene luogo il provvedimento emesso per concedere ed autorizzare la realizzazione dell'impianto od infrastruttura a rete funzionale all'erogazione del servizio per il quale la cabina costituisce punto di snodo o trasformazione.

22.3 In base ai principi generali, la manutenzione è l'insieme delle attività necessarie per mantenere allo stato della cabina conforme alle norme di legge e di buona tecnica regola dell'arte), con cui la

stessa è stata costruita, e prevenire la insorgenza di guasti mediante: il rilievo sistematico delle criticità; i provvedimenti, immediati o differenti, per rimuoverle.

22.4 Una cabina costituisce anche un luogo di lavoro, risponde pertanto alle disposizioni del DPR n. 547/55 e del D.Lgs ex. 626/94 (ora 81/2008). Essa deve essere costruita ed esercitata secondo criteri che garantiscono la sicurezza delle persone addette. La manutenzione di tali impianti collocati sul suolo pubblico è obbligatoria per ragioni di sicurezza.

22.5 La cabina elettrica costituisce parte del servizio reso dalle reti di alimentazione pubblica a MT, essendo un'area elettrica chiusa connessa soltanto a sistemi. Per area elettrica chiusa si intende: Locale per l'esercizio degli impianti il cui accesso è consentito solo a persone autorizzate; Accesso consentito tramite apertura di porte o rimozioni di barriere, sulle quali siano applicati segnali di pericolo, con l'uso di chiavi o attrezzi (. CEI 11-1 art 2.2.1) Ai sensi del DPR n. 547/55, art. 267. *«Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si verificano nel loro esercizio».*

22.6 I locali delle cabine, a seconda delle disponibilità di spazio, possono dividersi in:

- Locale cabina isolato: quando è separato dall'edificio, realizzato in muratura tradizionale o prefabbricato
- Locale cabina compreso nella volumetria dell'edificio: quando viene inserito al piano interrato o piano terra e utilizza un locale già disponibile e predisposto
- Locale cabina in copertura: quando viene realizzato al piano superiore di un edificio

22.7 Nel posizionare le apparecchiature all'interno di una cabina, bisogna verificare che siano rispettate le distanze delle aree di servizio, come corridoi, passaggi, accessi, percorsi per il trasporto materiale e vie di fuga. I passaggi devono avere una larghezza minima di 800 mm. In base alle norme UNI, lo spazio per l'evacuazione deve essere sempre almeno di 500 mm e libero da ostacoli (sporgenze di apparecchiature, porte del quadro aperte, ecc). I passaggi per montaggi e manutenzione, se posti dietro apparecchiature chiuse, necessitano di 500 mm. Lunghezze vie di fuga al massimo 20m (per cabine alimentate dal Distributore in MT) Numero di uscite in funzione alla lunghezza della via di fuga (una fino a 10m, due oltre). Nei locali fuori terra è sufficiente la ventilazione naturale, con aperture disposte vici-

no al pavimento; i locali al di sotto del livello del suolo devono essere adatti per essere ventilati o previsti di ventilazione forzata.

22.8 In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate. L'operatore dell'energia elettrica è comunque sempre tenuto a presentare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione.

Art. 23 - Reti per telecomunicazioni - impianti di comunicazione elettronica - fibra ottica

23.1 Nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in base alla vigente normativa finalizzata a consentire la diffusione di nuovi servizi informativi pubblici e privati, che per la Pubblica Amministrazione devono essere erogati esclusivamente per via telematica, nonché per garantire il servizio di diffusione e di pubblicizzazione dei dati informatici in possesso della pubblica amministrazione, nonché per garantire le procedure per l'acquisto di beni e servizi da parte delle P.A., l'installazione di impianti e reti per lo sviluppo della banda larga ottica è esente dalla tassa e dal canone per

l'occupazione del suolo e del sottosuolo in base alla vigente normativa. (ex DL 4.10.2012)

23.2 L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici, senza oneri. Solo qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, l'operatore ed i concessionari concordano un equo indennizzo, che deve essere determinato prima del termine dei lavori.

23.3 Durante l'esecuzione dei lavori il Comune, ove necessario, detterà le necessarie disposizioni per assicurare un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete, in modo particolare la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga, adottando, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l'utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.

23.4 Per le operazioni di posa della fibra, agli operatori di tlc deve essere assicurato l'accesso alle parti comuni degli edifici: il

Comune, pertanto, mette a disposizione i propri immobili, la cui occupazione dovuta alla posa di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica non comporta oneri di occupazione a carico dell'operatore.

23.5 Per la realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.

23.6 La progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i condotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.

23.7 Gli interventi di installazione e posa di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica non sono soggette ad autorizzazione (ex articolo 39 della l.r. 26/2003) e sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (ex articolo 19 della l. 241/1990).

23.8 Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgono della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax,

PEC, ecc.) dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;

- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate.

23.9 Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

Art. 24 Disposizioni per la posa di impianti sotterranei in sede stradale e in aree di uso pubblico comunali da parte di soggetti diversi dalle aziende erogatrici di servizi

24.1 I soggetti diversi dalle aziende erogatrici dei servizi, per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative pertinenze, devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa Concessione. La domanda deve contenere elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni:

- richiedente
- progettista
- direzione dei lavori
- impresa assuntrice dei lavori

24.2 Dovranno pervenire in sede di richiesta di concessione all'Ufficio di Piano:

- a) Progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire corredato da dichiarazioni di congruità rispetto alla normativa vigente.
- b) Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire
- c) Cronoprogramma dei lavori
- d) Preventivo di spesa di sistemazione delle opere stradali

24.3 Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune deve precisare i motivi dell'eventuale non accoglimento. Qualora la domanda sia accolta, la concessione ad eseguire i lavori di attraversamento ed uso di sede stradale o area pubblica comunale è accompagnata dalla stipula di convenzione tra Comune e soggetto richiedente nella quale deve essere stabilito quanto indicato dagli artt. 27 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e 67 DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

24.4 Per quanto attiene alla esecuzione delle opere e alle caratteristiche tecniche trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 25 per quanto di competenza.

24.5 Per gli interventi manutentivi sugli impianti e strutture esistenti, o per i nuovi interventi che abbiano uno sviluppo non superiore a 10 metri o per la manomissione di suolo pubblico che non comporti la successiva occupazione

permanente, deve essere presentata domanda al Comune con le modalità indicate precedentemente. Il Comune comunica, ove nulla osti al richiedente entro il termine di trenta giorni le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di collaudo, gli eventuali oneri a carico dello stesso e l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.

Art. 25 Disposizioni tecniche

25.1 Nella progettazione ed esecuzione degli interventi dovranno essere osservate le seguenti disposizioni tecniche:

1. I lavori di scavo e ripristino sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. Salvo deroghe stabilite per legge, gli impianti dovranno essere posati ad una profondità minima di m. 1,00 misurata dall'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano stradale, nel rispetto di altre eventuali concessioni del sottosuolo. Per le sole canalizzazioni degli impianti da posarsi sotto i marciapiedi detta profondità minima è ridotta a m 0,60.

2. Il concessionario dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi ed alle segnalazioni diurne e notturne degli stessi, per evitare pericoli per la pubblica incolumità.

3. Il concessionario deve assumere notizie da chi di dovere circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazione, cordonate, conduttori, pali, bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognature, di acqua, di gas, cavi elettrici, telefoni, ecc.), che devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del Concessionario. Se necessario, il Comune potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografie, a spese del concessionario. Sempre a cura e spese di quest'ultimo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie, a termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità. In particolare, le linee che alimentano la pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.

4. Il suolo pubblico, concesso a scopo di cantiere, potrà di norma essere occupato solamente con baracche ad uso magazzini, uffici e servizi vari per la mano d'opera, con divieto di manomissione dell'area stessa. È vietato pertanto porre in opera e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature (quali gru ed apparecchiature di sollevamento, mobili o fisse, silos per cementi e inerti, ecc.) salvo esplicita ri-

chiesta e rilascio di autorizzazione.

5. Per tutta la durata dei lavori e dopo i primi 6 mesi dall'ultimazione degli scavi, a cura e spese dell'operatore dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

6. È vietato lavorare e transitare con macchine escavatrici e o similari sui marciapiedi nel caso in cui l'area interessata dai lavori non sia opportunamente delimitata.

7. È vietato manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili, per cesate, assiti, ponti per fabbricare, ecc., dovendo questi appoggiare su adatte banchine in legno o apposite basi.

8. Il concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico delle acque piovane di rifiuto. Si dovranno impiegare tubazioni per convogliare tali acque alla più vicina immissione in fognatura.

9. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno essere adottate tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura dei terreni ed alla profondità del-

lo scavo.

10. Dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique. Devono essere sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali, nonché la circolazione veicolare e pedonale.

11. I materiali riutilizzabili e non più impiegabili nei ripristini dovranno essere portati a spese del Concessionario al magazzino comunale che verrà indicato. I materiali giudicati inutilizzabili dall'Ufficio Tecnico Comunale dovranno essere portati, sempre a spese del concessionario, alle discariche autorizzate.

12. Per i lavori di scavo in tratti di strade dove sono installati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, prima di dare corso ai lavori il Concessionario dovrà avvertire il gestore del Servizio Nettezza Urbana.

13. I lavori di scavo e relativo ripristino dovranno essere ottenuti in tratti di lunghezza non superiore a ml 100,00, salvo diverse indicazioni espressamente riportate nelle condizioni particolari della Concessione. Nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le fognature con i relativi allacciamenti e caditoie, come pure i fossi intubati, e dovrà essere dato avvi-

so al Gestore del Servizio Fognature qualora, per esigenze particolari, tali manufatti dovessero venire interessati. Resta comunque l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro, dovranno venire controllati dai tecnici del citato Servizio Fognature. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia della sede stradale, delle cunette laterali, nonché all'espurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche stradali, posti in corrispondenza degli scavi. Nel caso di installazione di tubazioni o cavi su strade fiancheggiate da fossi, lo scavo dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal ciglio stradale e, se ciò fosse impossibile, il fosso dovrà essere opportunamente sistemato anche con spalla in calcestruzzo armato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale da materiali eventualmente depositatisi nel corso dei lavori. Nelle sedi stradali sprovviste di fognatura deve essere mantenuta una fascia libera da impianti tecnologici, ubicata possibilmente in mezzzeria, avente una larghezza minima di m 1,00. In corrispondenza dei marciapiedi deve essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da impianti tecnologici, avente una larghezza di m 0,80 da ambo i lati del cordato e ad una profondità di m 1,30 dalla cunetta, salvo impossibilità tecnica. Gli scavi per la posa di impianti tecnologici dovranno essere realizzati in modo da

mantenere una distanza così come definito all'art. 9 e comunque non inferiore ai m 2,00 dalle alberature esistenti. Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento delle zolle in corrispondenza della zona lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate. Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del terreno vegetale e del tappeto erboso mediante apposita seminagione e successivo innaffio in accordo con il Servizio Verde Pubblico del Comune. Qualora gli impianti dovessero essere posati in adiacenza di cordonature o di pavimentazioni lastricate di pietra, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento ed al loro ricollocamento, con sostituzione degli eventuali elementi danneggiati o non più riutilizzabili.

14. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade bitumate:

- a) Il taglio del manto stradale dovrà essere eseguito con apposita apparecchiatura
- b) Tutto il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere allontanato
- c) Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm 50, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale misto naturale di cava miscelato
- d) Sopra la massicciata stradale dovrà essere steso uno strato di binder

dello spessore minimo compreso di cm 12. Ove la pavimentazione bitumata esistente avesse uno superiore, il ripristino dovrà rispettare la stratigrafia esistente.

e) Dopo un periodo di 60/90 giorni di assestamento, dovrà essere effettuata la fresatura a freddo avente una profondità minima di 3 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo, maggiorata di 50 cm su entrambi i lati. Verrà valutata di volta in volta la necessità di estendere la zona di ripristino in funzione della geometria della strada in relazione all'andamento dello scavo

f) Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà procedere ad effettuare la spruzzatura sulla superficie fresata, ed accuratamente ripulita, di emulsione bituminosa in misura di 0,8 kg/mq

g) Stesa del tappeto di usura dello spessore di 3 cm con finitrice meccanica. La sezione stradale a lavori ultimati dovrà risultare regolare, senza avvallamenti o rigonfiamenti, rispettando le pendenze trasversali e longitudinali della via

h) In caso di carreggiata inferiore a 4,00 m, il rifacimento della pavimentazione bituminosa con fresatura dovrà interessare l'intera sezione stradale, mentre per le carreggiate superiori a m 4,00 si dovrà provvedere al rifacimento della semisede stradale.

i) Per strade asfaltate con lastricato

laterale si dovrà provvedere, se necessario, alla scarifica della pavimentazione esistente ed al suo rifacimento ad una quota inferiore di 1 cm dal piano del lastricato che dovrà essere, ove necessario, accuratamente sistemato.

15. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade in terra battuta:

- a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- b) Ricostruzione della massicciata stradale con soprastante strato di 10 cm di materiale stabilizzato opportunamente livellato e costipato.

16. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con pavimentazione in elementi autobloccanti di calcestruzzo:

- a) Sollevamento degli elementi autobloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in cantiere
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana
- d) Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 avente spessore minimo di cm 10 con interposta armatura.
- e) Messa in opera degli elementi autobloccanti su letto di pietrischetto e sabbia con sostituzione degli elementi

ammalorati

- f) Compattamento della pavimentazione mediante compattatore a piastra
- g) Sigillatura dei giunti mediante stesa di sabbia fine asciutta
- h) Pulizia ed asportazione del materiale eccedente.

17. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con caldane al quarzo:

- a) Taglio trasversale accurato con disco diamantato della caldana esistente in corrispondenza dei giunti ubicati ai due estremi dello scavo con successiva demolizione ed asportazione della caldana per l'intera larghezza del marciapiede.
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana
- d) Costruzione di caldana in calcestruzzo RCK250 avente spessore minimo di cm 10
- e) Realizzazione di giunti di dilatazione ogni 2-3 m mediante posa di idoneo elemento in PVC
- f) Spolveratura con miscela di cemento e quarzo avente granulometria variabile tra 0,5 - 2 mm in ragione di 3 kg per mq e successiva scopatura con apposito spazzolone.

18. Prescrizioni per scavi su marcia-

piedi bitumati:

a) Taglio trasversale accurato con idonea attrezzatura del manto asfaltato e della caldana esistente con successiva demolizione ed asportazione degli stessi per l'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a m 1,50

b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)

c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana

d) Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 dello spessore minimo di cm 10

e) Sovrastante strato di tappeto bitumato di cm 2 da stendere sull'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia un larghezza inferiore a m 2,50. Per marciapiedi di larghezza superiore, il sormonto dovrà essere di cm 50 sul lato verso il cordolo, mentre sull'altro lato dovrà essere steso sino contro il fabbricato o la recinzione privata, per evitare ristagni di acque in zona.

19. Prescrizioni per scavi su marciapiedi in terra battuta:

a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)

b) Ricostruzione della massiciata con soprastante strato di cm 10 in pietrischetto misto di cava compresso.

20. Prescrizioni per scavi su selciato:

a) Sollevamento accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo

b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)

c) Fornitura e posa di selciato con dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato su letto di sabbia e cemento di cm 8/10 e battuto con compattatore a piastra.

21. Prescrizioni per scavi su porfido:

a) Sollevamento accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo

b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)

c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana

d) Caldana in calcestruzzo RCK250, spessore minimo cm 20 con interposta armatura

e) Fornitura e posa di porfido di dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato sul letto di sabbia e cemento battuto con compattatore a piastra da stendere su tutta la larghezza della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo e/o con boiacca di sabbia e cemento.

22. Per le pavimentazioni non rientranti nelle tipologie sopra riportate do-

vranno essere concordate con il Ufficio Tecnico Comunale le modalità di esecuzione dei lavori.

23. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento prove per la determinazione del modulo di deformazione della massicciata stradale, campionature ed analisi per la qualità del conglomerato bituminoso e dei bitumi. Le prove dovranno risultare conformi con i requisiti indicati dalle norme del C.N.R. Le spese inerenti alle prove di analisi saranno a completo carico del concessionario.

24. Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, oltre che all'apposizione della prescritta segnaletica durante l'esecuzione dei lavori.

25. Il Concessionario, anche dopo l'esito favorevole del collaudo, dovrà provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale derivanti dalle opere eseguite, intervenendo con la più assoluta tempestività.

26. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e alle leggi n.1150/1942, n.10/1997, n. 493/1993, e successive modifiche ed integrazioni ed altresì alle norme del vigente regolamento edilizio

e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per aree sottoposte a vincolo da norme speciali.

27. Il concessionario ha comunque l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi.

28. Il concessionario, per i lavori che non siano di semplice manutenzione e di durata non superiore alle 96 ore, dovrà esporre un cartello almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a 120 x 70 cm, portante le seguenti indicazioni:

- a) Descrizione dei lavori
- b) Nominativo del Concessionario
- c) Nominativo del Direttore Lavori
- d) Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- e) Inizio e termine di esecuzione dei lavori
- f) Estremi del provvedimento autorizzativo.

29. Il Comune persegue l'utilizzo di **Tecnologie a basso impatto ambientale**, sinteticamente indicate con il termine ~~No-Dig+~~ o ~~Trenchless+~~ (letteralmente ~~senza scavo+~~), in quanto tecnologie innovative che differiscono dalle

tecniche tradizionali per il limitato utilizzo di scavi a cielo aperto mediante uno scavo estremamente ridotto o limitato a due buche, una in corrispondenza dell'inizio e una della fine del tracciato su cui si deve intervenire e, in taluni casi, utilizzando pozzetti esistenti senza scavare. Necessarie per la esigenza di attraversamenti di ferrovie e corsi d'acqua, sono utili per mitigare gli impatti dovuti alle fasi di posa dei sottoservizi nelle aree urbane, applicabili a seguito dell'analisi preventiva delle interferenze dell'intervento con le canalizzazioni preesistenti e con l'ambiente circostante, garantendo un giusto rapporto tra lavori e ambiente cittadino e il rispetto dei tempi di esecuzione.

30. A titolo esemplificativo si riportano le maggiori tipologie utilizzabili:

- **TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE GUIDATA** Consente la posa di tubazioni in polietilene o acciaio, atte alla fornitura di tutti i tipi di sottoservizi del diametro di 40-1.600 mm.

- **ROD PUSHER** è un particolare tipo di trivellazione orizzontale guidata, realizzata esclusivamente a secco, con macchinari di piccole dimensioni e per la posa di tubazioni del diametro di 50-160 mm.

- **MICROTUNNELING** Consente la posa di tubazioni di diametro di 250-2.500 mm in acciaio, in calcestruzzo o in gres ceramico. La posa avviene me-

dante la spinta, da un pozzo di partenza fino ad uno di arrivo, di sezioni di tubo della lunghezza variabile da 1 a 3 metri. La sezione più avanzata del tubo è costituita da una fresa o da una trivella con testa orientabile, che disgrega il materiale durante l'avanzamento.

- **MOLE** Consente la posa di tubazioni del diametro di 90-180 mm che viene realizzata tramite perforazione a secco, con sistemi di spinta ad aria compressa, da una buca di partenza fino ad una di arrivo. Il tubo viene posato direttamente durante la perforazione, collegandolo alla coda della lancia mediante opportuni attacchi.

- **MINITRINCEA** permette la posa della infrastruttura di sottoservizi, quali idrico, energia e le telecomunicazioni, attraverso l'esecuzione contemporanea o meno di fresatura di dimensioni ridotte del manto stradale, sistemazione di tubi e/o cavi e riempimento del solco con malta cementizia.

31. L'installazione su aree demaniali di distributori di carburante necessita della concessione di suolo pubblico e dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto (questo a tutela del razionale sviluppo della rete di distribuzione del carburante). Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo, devono essere attuate tutte

le cautele per garantire la perfetta tenuta dei serbatoi per evitare possibili sversamenti dei liquidi contenuti, causati sia da cedimenti strutturali o dall'inefficiente gestione degli impianti. Si richiamano le previsioni del Regolamento di Igiene tipo che prevede, per i serbatoi installati da più di 15 anni, l'obbligo di un controllo per la verifica di tenuta a 15 anni dall'installazione, oltre ai successivi controlli ogni 5 anni. Il Comune si riserva, per i serbatoi serbatoi soggetti a particolari condizioni di rischio connesse con lo stato di conservazione, l'esecuzione di prove di tenuta e la natura delle sostanze, l'emanazione di specifiche disposizioni sulla frequenza e modalità dei controlli periodici, che devono essere riportati in apposito registro su cui vengono annotati gli esiti dei controlli. In caso di verifica della non tenuta di un serbatoio, rilevandosi condizioni di pericolo concreto e attuale di contaminazione, il proprietario o gestore del serbatoio dovrà procedere alla verifica dello eventuale stato di contaminazione delle matrici, ovvero all'attivazione della procedura prevista per i siti contaminati ai sensi di legge. Nel caso in cui un serbatoio debba essere dismesso, in base ai liquidi e materiali in esso stoccati, in relazione alla loro pericolosità per l'ambiente, è prevista ai sensi di legge e del Regolamento la predisposizione di un piano di indagine predisposto da

tecnico abilitato, su incarico del soggetto interessato, da inviare ad ARPA, nonché il completo svuotamento del serbatoio e delle tubazioni (aeree e/o interrate) da fluidi o residui, pulizia del pozzetto di accesso al passo d'uomo con corretto recupero e smaltimento dei rifiuti. Nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili, dovrà essere prodotta una certificazione "gas-free" nelle 24 ore precedenti la rimozione fisica del serbatoio. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative ai procedimenti di autorizzazione e di collaudo previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 per l'installazione di serbatoi contenenti oli minerali per il riscaldamento civile.

TITOLO V OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

ONERI ECONOMICI, GARANZIE, RESPONSABILITÀ CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26 Proprietà e utilizzo delle infrastrutture

26.1 Il Comune acquisisce per accessione gratuita i cavidotti e le polifore realizzati dagli operatori. Le infrastrutture posate dagli operatori dei servizi a rete per l'esclusiva collocazione dei propri impianti sono di proprietà degli operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra l'Amministrazione e l'operatore. I costi di scavo e di realizzazione di ogni infra-

struttura singola o polifera sono a carico degli operatori. Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'operatore subentrerà lo Stato.

26.2 L'Amministrazione progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.

26.3 L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

26.4 L'Amministrazione potrà chiedere agli operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Art. 27 Responsabilità degli operatori

27.1 Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

27.2 L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a

terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

27.3 In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

27.4 L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

27.5 L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

27.6 L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

Art. 28 Obblighi del concessionario

28.1 Il concessionario ha l'onere di ripristinare quanto manomesso e l'obbligo di riparare tutti i danni arrecati alle strut-

ture stradali e agli impianti presenti nelle aree di cantiere derivanti dall'esecuzione dei lavori e di ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale.

28.2 Il concessionario è tenuto a curare che l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature avvenga nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per beni pubblici e la proprietà privata, ove interessata.

28.3 Il concessionario non può porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta da parte del Comune, che sarà concordata con il concessionario stesso. L'inosservanza del presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione, trattandosi di "uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso".

28.4 Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di rilascio della concessione, si considerano dismessi se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano. Il Comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

28.5 Il concessionario è comunque tenuto a rispettare le prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione.

28.6 Gli operatori dei servizi a rete hanno l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, e di ripristinare le aree medesime a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'intervento.

28.7 Sono a carico del Concessionario:

- a) Il pagamento del corrispettivo o Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in base allo specifico regolamento del Comune;
- b) le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione;
- c) Il rimborso delle spese per l'indennizzo di civico ristoro nei casi di manomissione del suolo pubblico, nonché i costi sostenuti dal Comune per le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e la pianificazione annuale delle attività, i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori, per verifiche della quali-

tà dell'esecuzione degli stessi, per interventi sostitutivi nel caso di disservizi nel cantiere o nella gestione degli impianti, esclusivamente in relazione all'impatto con il suolo pubblico;

- d) La presentazione, ove necessaria per la particolare natura dei lavori, del Piano di Utilizzo del materiale da scavo, da presentare dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione.

28.8 Alla conclusione di un intervento, l'esecutore è tenuto a fornire l'aggiornamento dei dati relativi alle reti coinvolte nell'intervento, nonché tutti i dati a consuntivo dell'intervento stesso, come planimetrie, sezioni e fotografie in cui sia rappresentata la disposizione finale delle linee interrato come previsto nel Regolamento.

Art. 29 Decadenza e revoca della concessione

29.1 La concessione decade in presenza di:

- a) reiterate violazioni da parte del con-

cessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di concessione;

- b) violazioni delle norme previste dalle leggi vigenti in materia e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;

- c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

- d) mancato inizio lavori entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;

- e) mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.)

29.2 La decadenza, con conseguente revoca, subentra dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

29.3 Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita concessione e dal pagamento degli oneri economici richiesti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive; inoltre, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono

punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.

Art. 30 Garanzie

30.1 A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati il proprietario della strada può richiedere all'operatore di attivare idonea garanzia anche attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il cui importo è commisurato al valore delle opere di ripristino stradale determinato sulla base di un computo metrico estimativo i cui prezzi unitari di riferimento sono indicati dall'Amministrazione stessa.

30.2 La garanzia prestata sarà svincolata una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica di cui al presente regolamento.

30.3 In caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare in ambito comunale dall'operatore, quest'ultimo avrà la facoltà di attivare una garanzia unica, riferita a tutti gli interventi, rinnovabile e rivedibile annualmente.

30.4 Parimenti, qualora più Amministrazioni comunali gestiscano con forme di gestione associata il sottosuolo, l'operatore, in caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare, avrà facoltà di attivare una garanzia unica, rinnovabile e rivedibile annualmente, riferita a tutti gli interventi previsti sul territorio di dette Amministrazioni. L'importo di tale garanzia sarà determinato forfettariamente

con i criteri di cui sopra sulla base degli interventi stimati nell'anno dall'operatore.

30.5 In caso di inadempienze da parte dell'operatore relativamente alle attività di cui all'art. 9, l'Amministrazione si può rivalere sulla garanzia appositamente costituita per effettuare i ripristini e le riparazioni della sede stradale, impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte dell'Amministrazione; in tal caso non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino a che la garanzia non verrà reintegrata.

30.6 Il concessionario, ai sensi dell'art 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio della concessione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

30.7 L'importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle condizioni dei luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni mq. di pavimentazione, con riferimento al prezziario approvato dal Comune vigente al rilascio della Concessione.

30.8 Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

30.9 Al Concessionario è data la possibilità di provvedere a uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

30.10 La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare in caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area.

30.11 In conformità ai disposti di cui all'ad. 93, D.Lgs. 259/2003, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne il Comune delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbli-

che specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente Locale. Nessun altro onere finanziario o reale è imposto a detti soggetti fatta salva l'applicazione della C.O.S.A.P. secondo la disciplina di cui al relativo regolamento ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'ad. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 31 Occupazione abusiva

31.1 Si considerano abusive le occupazioni prive degli atti di preventiva concessione o autorizzazione ovvero difformi da quanto consentito dal titolo.

31.2 L'Ufficio di Piano, in caso di occupazione abusiva del sottosuolo comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, affinché l'interessato provveda entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le spese relative alla rimozione, alla custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana Locale.

Art. 32 Regolarizzazione di impianti preesistenti non autorizzati

32.1 Per gli impianti esistenti prima dell'approvazione del PUGSS, entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente Regolamento coloro che hanno occupato il sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti a pubblico transito senza autorizzazione del Comune devono chiedere il rilascio della prescritta autorizzazione o concessione. In particolare, per quanto riguarda cunicoli, impianti e simili di fatto collocati nel sottosuolo, il richiedente deve indicare nella domanda l'epoca di realizzazione del manufatto ed allegare i necessari elaborati per individuare l'esatta posizione, le dimensioni del volume interrato ed i materiali con cui è costruito, nonché le quote a cui si sviluppa entroterra, e la sua finalità e destinazione d'uso.

32.2 L'autorizzazione o concessione delle occupazioni del sottosuolo di cui al precedente comma è subordinata all'assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

32.3 eseguire, a sue cure e spese, le opere di consolidamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e del relativo suolo pubblico occupato ritenute necessarie dal Comune a garanzia della stabilità del suolo e degli edifici sovrastanti o adiacenti, e per evitare infiltrazioni di acqua meteoriche o provenienti da eventuale rotture delle reti delle fogne e dello acquedotto, acconsentendo a tal fine alle ispezioni periodiche previste dagli Uffici Comunali;

a) esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare ai terzi dall'eventuale cedimento del terreno o dal crollo delle volte e delle strutture e ripristinare, in tali casi, senza alcun indugio il piano stradale e le altre strutture ed attrezzature pubbliche e private danneggiate;

b) rinunciare a qualsiasi compenso o risarcimento da parte del Comune per danni che il richiedente stesso dovesse subire per eventuali infiltrazioni di acque meteoriche o di liquidi provenienti da fognature o dalla rete dell'acquedotto, nonché per lavori eseguiti dal Comune sullo spazio sovrastante o in conseguenza del traffico veicolare;

c) procedere a seguito di motivata richiesta del Dirigente competente al rinterro del sottosuolo, entro i termini e con le modalità che saranno stabiliti dallo stesso.

Art. 33 Reti ed impianti di proprietà del Comune concessi a terzi

33.1 Ove il gestore di impianti a rete di pubblico servizio sia in possesso del titolo autorizzativo, con particolare riferimento al gestore del servizio di comunicazione elettronica, può esercitare sulle proprietà pubbliche e private le facoltà elencate all'art. 121 del r.d. n. 1775/33, realizzando una servitù di passaggio costituita in modo da riuscire la più con-

veniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà'.

33.2 Ove il Comune necessiti di realizzare, nella proprietà asservita dalla servitù di passaggio di impianti di gestori di pubblici servizi, qualunque innovazione, ove essa comporti la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù" e salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù', l'esercente dell'impianto è obbligato a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.

Art. 34 Controlli in capo al Comune

34.1 Il monitoraggio a livello di piano avviene costantemente da parte dell'Ufficio del Sottosuolo.

34.2 A lavori ultimati, quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio dell'area pubblica manomessa, ferma restando la responsabilità dell'area a carico del Concessionario l'Ufficio effettua, attraverso i suoi tecnici, un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto concessorio. Il con-

trollo delle opere eseguite potrà contemplare l'esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell'esatta esecuzione del ripristino della manomissione, nonché all'accertamento della natura del materiale di riempimento e della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle Prescrizioni Tecniche allegate alla Concessione. L'operare dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del Concessionario.

34.3 In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo pubblico, le parti redigono un Verbale. Qualora vengano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni concessorie, il concessionario provvede al loro adeguamento entro i termini indicati, e comunque entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta. In caso contrario, l'Ufficio, provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fideiussione.

Art. 35 Responsabilità

35.1 Il Concessionario risponde per:

- a) responsabilità per qualsiasi danno arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;

b) eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;

c) responsabilità derivante da violazione delle vigenti normative antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

d) Responsabilità connesse all'utilizzo ed al trasferimento dei dati che concorrono all'aggiornamento ed alla pubblicazione del database del PUGSS;

35.2 Il Concessionario deve:

- Disporre di idonea polizza assicurativa, per la copertura delle responsabilità civili;
- Costituire apposita garanzia per gli adempimenti derivanti dalla concessione del sottosuolo disciplinate dal PUGSS.

35.3 Il Comune può disporre della garanzia di cui sopra per escludere importi canonici e sanzioni irrogate e non pagate ovvero spese derivanti da azioni sostitutive del Comune ove, malgrado i solleciti, il titolare dell'impianto non abbia adempiuto. Gli importi delle garanzie eventualmente utilizzate dovranno essere immediatamente reintegrati a cura dei titolari.

35.4 Il concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di scavo, posa

ed esercizio di una rete o di impianti e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Il concessionario assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delle attività eseguite.

35.5 Il Concessionario, qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, provvede a comunicare tempestivamente l'accaduto oltre che alle Autorità competenti anche all'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo.

35.6 A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori, il Comune, con motivato provvedimento, può imporre al concessionario, ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti, il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Comune.

Art. 36 Violazioni e sanzioni

36.1 Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione o l'autorizzazione a manomettere il suolo pubblico, non ottempera alle relative prescrizioni, in base

all'art. 20 del Codice della Strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere le opere abusive a proprie spese, anche ai sensi della legge 15.7.2009 n. 94.

36.2 L'osservanza delle norme previste dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali, verrà punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da " 100,00 a " 500,00, secondo le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689. Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, espressamente riconosciuta dall'art. 16 della sopra richiamata L. 689/81, la sanzione sarà determinata dal competente Dirigente in relazione alla natura e gravità della violazione contestata e del disagio procurato, valutati dai tecnici comunali anche su segnalazione del Comando di Polizia Locale.

36.3 Entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto ingiuntivo gli interessati, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, hanno la facoltà di presentare opposizione in carta semplice mediante ricorso indirizzato con raccomandata A/R al Comune. Il ricorso dovrà contenere scritti difensivi e documenti e può

esser richiesta la audizione personale al Dirigente responsabile del procedimento, che provvederà all'esame ed alla definizione del ricorso e, ricorrendone le circostanze, a sospendere gli effetti, al fine di valutare la legittimità e la fondatezza degli argomenti esposti prima di accogliere oppure rigettare tale istanza con provvedimento motivato.

36.4 Chiunque violi le disposizioni contenute nella concessione, sarà soggetto alle sanzioni sopra previste. La violazione delle suddette disposizioni, comporta:

a) L'emissione di prescrizioni del Comune per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate, da attuare entro e non oltre i termini indicati;

b) In caso di mancata regolarizzazione e nei casi di insanabile regolarizzazione, la revoca della concessione;

c) l'obbligo della rimozione delle opere realizzate in assenza di concessione e di autorizzazione ed il ripristino delle aree occupate a carico e spese del titolare del provvedimento, ovvero dell'autore delle opere ed occupazioni abusive stesse.

36.5 Qualora l'interessato non provvedesse a rimuovere gli impianti non autorizzati entro il termine stabilito dalla disposizione del Comune, il Comune stesso farà eseguire le opere necessarie con il re-

cupero della spesa in capo al trasgressore, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

36.6 Il concessionario che esegue le manomissioni è tenuto, nel periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, ad intervenire ogni qualvolta sia segnalata la formazione di buche pericolose, cedimenti stradali e alla sistemazione dei chiusini mettendo in sicurezza l'area con intervento immediato e provvedendo al ripristino definitivo entro 48 ore dalla segnalazione; il mancato o difforme intervento comporterà l'applicazione della sanzione indicata nel 1° comma del presente articolo, riferita anche ad ogni singolo giorno di ritardo accertato.

36.7 L'omesso o parziale trasferimento di dati da parte delle aziende erogatrici e dei titolari di impianti del sottosuolo funzionali all'aggiornamento del database comunale del PUGSS può configurare interruzione di pubblico servizio. Le sanzioni previste sono:

- a) per difformità parziali rispetto alle richieste del Comune, è applicata la sanzione amministrativa da " 100,00 a " 500,00 a seconda della gravità;
- b) per omesso trasferimento, trattandosi di interruzione di pubblico servizio, comporterà, per le aziende

erogatrici, la valutazione da parte del Comune se tale comportamento rilevi nei confronti della garanzia di concorrenza e libero mercato, determinandosi di fatto l'impossibilità di consentire l'accesso di dati da parte delle altre aziende erogatrici di servizio.

Art. 37 Indennizzi di civico ristoro

37.1 L'indennità a titolo di civico ristoro concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o, comunque, collegata alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve. Tale indennità prevede di non accollare il Comune e la collettività dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade

urbane. Detta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee e, comunque, per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.

37.2 L'indennità di civico ristoro è dovuta per tutti gli interventi che comportino scavi e/o manomissione del suolo/sottosuolo comunale. Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

a) degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;

b) degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;

c) oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comun-

que, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico.

37.3 Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.

37.4 Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in

relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area interessata dagli apparati radicali.

37.5 Il Comune, con apposito provvedimento, definisce una somma forfetaria nel rispetto dei criteri sopra indicati. Tale somma non copre i vizi occulti che devono sempre e comunque essere eliminati a cura del concessionario.

Art. 38 Documento di programmazione

Il documento di programmazione degli interventi del PUGSS indirizza l'attuazione delle infrastrutture del suolo ed è aggiornato periodicamente, a cadenza almeno biennale, a cura dell'Ufficio Unico, recependo le indicazioni proposte dalle aziende erogatrici. Il documento è validato mediante conferenza di servizi a cui partecipano gli Enti gestori proponenti ed è pubblicato.

Art. 39 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e dell'intervenuta pubblicazione ai sensi di legge.